

Nuova legislazione europea per la sicurezza alimentare
ed il benessere animale

“E-commerce dei prodotti alimentari”

Avv. Silvia Rolandi

Outline della presentazione

1. Contesto

2. Cosa è l' e-commerce

3. Crescita

4. Normativa applicabile

5. Focuses

6. Conclusioni

1. Contesto



Inizio anni 90 - Internet inizia a essere utilizzato in ambito civile

“the death of distances” (Francis Cairncross, 2001)

Un'opportunità unica per sviluppare un nuovo canale di commercio:

e-commerce

Produttori:

Ridurre o eliminare i costi generati dagli intermediari

Consumatori:

Ridurre il tempo e lo sforzo fisico per effettuare acquisti aumentando la scelta

2. Che cosa è l'E-commerce?

“Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di **attività commerciali per via elettronica**. Basato sull’elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, esso **comprende attività disparate** quali: **commercializzazione di merci e servizi per via elettronica**; (...), **vendita diretta al consumatore** e servizi post-vendita. Il commercio elettronico comprende prodotti (ad es., prodotti di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi (ad es., servizi d’informazione, servizi giuridici e finanziari), (...) e di nuovo tipo (ad es., “centri commerciali virtuali”).

[COM(97) 157, Un’iniziativa europea in materia di commercio elettronico, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni. Para 5]

Prima distinzione
in base all'oggetto

INDIRETTO

ordinazione per via elettronica di beni materiali, la cui consegna fisica è pur sempre effettuata tramite canali di tipo convenzionale, quali la posta o i corrieri commerciali;

DIRETTO

ordinazione, pagamento e consegna on-line di beni e servizi immateriali quali software informatico, materiali di intrattenimento o servizi informativi su scala globale.

Distinzione in base al soggetto

- **B2B**, acronimo di “Business To Business”, si e’ soliti indicare tutte le operazioni concluse su Internet tra impresa e impresa: e’ il settore maggiormente sviluppato, anche grazie all’esperienza maturata dagli operatori negli anni passati sulle reti telematiche chiuse;
- **B2C**, acronimo di “Business To Consumer”, si e’ soliti indicare le operazioni effettuate al dettaglio tra impresa e consumatore privato;
- **C2C**, acronimo di “Consumer To Consumer”, si e’ soliti indicare operazioni effettuate tra due privati.

Come si vende

Attraverso un proprio sito


Piattaforme

Sito di un altro soggetto

3. Crescita




Crescita del Mercato in Europa



Source: Statista, February 2019; Selected region only includes countries listed in the Digital Market Outlook

PostNord - The ecommerce market in Europe - Ecommerce News Europe



■ Germany ■ Nordic region
■ UK ■ Italy
■ France ■ Benelux
■ Spain ■ Poland

¹ Home electronics means: computers and IT accessories, TVs, music systems, home cinema systems, mobile phones and accessories, and electrical household appliances.

² Excluding toys.

³ Excluding computer games.

Che cosa differenzia i prodotti alimentari dagli altri prodotti?

CARATTERISTICHE CHE GENERANO TIMORI E MANCANZA DI FIDUCIA
RIDUCENDO LA PROPENSIONE ALL'ACQUISTO

- Mancanza di possibilità di recedere dal contratto;
- Incertezza sul soggetto che effettua la vendita e su possibili conseguenze sulla salute.

Organizzazione




Fig. 8. Connectedness in the era of e-commerce.

4. Normativa Applicabile

- **Direttiva 2011/83/UE** – Diritti dei consumatori (in Italia: Decreto Legislativo 21.02.2014 n. 21);
- **Regolamento (UE) 1169/2011** sulla fornitura di informazioni ai consumatori;
- **Regolamento (UE) 625/2017** sui controlli ufficiali.

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

Considerando 38 del Regolamento – si fa riferimento a **TUTTE** le fasi della “produzione, della trasformazione e della **DISTRIBUZIONE** di **animali** **E** **merci** interessati da tale legislazione”



- (38) Per garantire la corretta attuazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di eseguire controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati da tale legislazione. Per garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in modo esauriente ed efficace le autorità competenti dovrebbero anche poter effettuare controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione e della distribuzione di merci, sostanze, materiali o oggetti non soggetti alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare, nella misura in cui sia necessario per indagare in modo approfondito su eventuali violazioni di tale legislazione e individuare le cause di tale violazione. Ai fini dell'efficiente esecuzione dei controlli ufficiali, le autorità competenti dovrebbero elaborare e mantenere un elenco o registro degli operatori da controllare.



(88) Le autorità competenti dovrebbero indagare sui casi di sospetta non conformità alla legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare e, qualora si accerti un caso di non conformità, determinarne l'origine e la portata nonché le responsabilità degli operatori. Le autorità competenti dovrebbero inoltre adottare le misure opportune per garantire che gli operatori in questione pongano rimedio alla situazione e per prevenire ulteriori casi di non conformità. L'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni di esecuzione da parte delle autorità competenti dovrebbe tenere debitamente conto dei potenziali rischi e della probabilità che vi siano pratiche fraudolente o ingannevoli nella filiera agroalimentare.

FONTAMENTALE DUNQUE: Essere in grado di poter individuare gli operatori (Considerando nr. 88).

Art. 1.2 OGGETTO e AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente regolamento si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'Unione o dagli Stati membri in applicazione della normativa dell'Unione nei seguenti settori relativi a:

- a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;



NON si applica (Art. 1.4), TUTTAVIA

4. Il presente regolamento non si applica ai controlli ufficiali per la verifica della conformità:
- a) al regolamento (UE) n. 1308/2013; tuttavia il presente regolamento si applica ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013, laddove individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Talune attività di controllo che dovranno essere svolte verteranno dunque su **aspetti concernenti**:

- indicazioni sull'operatore del settore alimentare;
- Identificazione di prodotti particolari (ad es che contengono ingredienti con attività farmacologica);
- Identificazione di prodotti in violazione della normativa sui “claims”;
- Identificazione di prodotti venduti come “novel food” e non ancora approvati.

E seguendo specifiche **modalità operative**:

- Identificazione;
- Ispezione;
- Campionamento

5. Focuses

Focus 1
su fornitura di
informazioni

Europa - **vendita B2C a distanza** di
prodotti alimentari

**Regolamento (EU) N. 1169/2011 del 25
Ottobre 2011**

AMBITO DI APPLICAZIONE

“**tutte le forme** in cui gli alimenti sono forniti ai consumatori, **compresa** la vendita di alimenti mediante **tecniche di comunicazione a distanza**”

(Considerando 27 del Regolamento (EU) No.1169/2011)

Articolo 2.2(u) (EU) Regolamento 1169/2011 definizione di “tecnica di comunicazione a distanza”

“Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”

**Articolo 14 (EU)
Regolamento No.
1169/2011
Vendita a Distanza**

La definizione di vendita a distanza si rinviene all'art. 2.7 della Dir. 2011/83/UE)

QUANDO

COSA

COME

QUANDO e COSA - Articolo 14

Presentazione prodotto

Conclusione acquisto

Consegna prodotto

ALIMENTI PREIMBALLATI

Tutte le informazioni indicate all'Art. 9

ECCEPTO

Termine minimo di conservazione o data di scadenza

ALIMENTI PREIMBALLATI

TUTTE le informazioni indicate all'art. 9

ALIMENTI NON PREIMBALLATI

Tutte le informazioni indicate all'Art. 44

ECCEPTO

Termine minimo di conservazione o data di scadenza

ALIMENTI NON PREIMBALLATI

TUTTE le informazioni indicate all' art. 44



ALIMENTI PREIMBALLATI - Articolo 9

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti;
- c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
- d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
- e) la quantità netta dell'alimento;
- f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
- i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
- j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- l) una dichiarazione nutrizionale.



ALIMENTI NON PREIMBALLATI –Articolo 44

- a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), è obbligatoria;

- b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.

COME - Articolo 14

Senza che vengano imposti costi supplementari ai consumatori

Apparire sul supporto della vendita a distanza

○

Fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato

La scelta viene rimessa all'operatore del settore alimentare

Requisiti Generali – dimenticanze?

Art. 12- *“Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie degli alimenti”*

Art. 15 - *“Requisiti linguistici”*

Art. 34 - *“Presentazione”*

Focus 2
disposizioni Reg. (EU)
625/2017 sul
“campionamento”

Il considerando 49 dispone che:

“per eseguire **controlli ufficiali** sul commercio tramite internet o altre modalità a distanza, le autorità competenti dovrebbero poter **ottenere campioni mediante ordini effettuati in modo anonimo** (noti anche come “**acquisto con cliente civetta**”) da sottoporre successivamente ad analisi, prove o verifica della conformità. Le autorità competenti dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per tutelare i diritti degli operatori a una **controperizia**”

Art. 36 - Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza.

- Non svelare la propria identità;
- Provvedere ad informare gli operatori dei campioni prelevati e delle eventuali analisi o prove affinché possano, se del caso, avvalersi della contropertizia.

Coloro che vengono incaricati di **svolgere i controlli dovrebbero dunque:**

- Essere forniti di una strumentazione tale da poter **rimanere nell'anonimato** (il famoso cliente civetta, una carta di credito e un computer non identificabile oltre che un indirizzo fittizio);
- Poter **raccogliere le violazioni**, come nel caso di violazioni riguardanti l'obbligo di fornitura delle informazioni – avere prove attendibili.

6. Conclusioni



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR HEALTH AND FOOD SAFETY

Health and food audits and analysis

DG(SANTE) 2018-6537

**OVERVIEW REPORT OF A SERIES OF FACT-FINDING MISSIONS CARRIED OUT IN
2017 CONCERNING OFFICIAL CONTROLS ON INTERNET SALES OF FOOD IN EU
MEMBER STATES**

Grazie!

silviarolandi@gmail.com